

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO TITOLARE DI STRUTTURE, PER LA GESTIONE DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA RIVOLTI A N. 15 MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI INSERITI NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI ACCOGLIENZA E PROTEZIONE-SAI.

PREMESSA

Il Comune di Tiriolo intende continuare ad occuparsi strutturalmente delle problematiche relative all'accoglienza e all'inclusione di minori stranieri non accompagnati (MSNA) anche richiedenti/titolari di protezione internazionale e beneficiari di protezione umanitaria, essendo già Ente locale titolare del progetto N° 1791 facente parte del Sistema di Accoglienza ed Integrazione (SAI - MSNA) per il triennio 2020/2023. L'obiettivo principale dello SAI MSNA è quello di garantire non solo attività di accoglienza meramente assistenziale, ma anche servizi trasversali di mediazione linguistico - culturale, orientamento e accompagnamento all'inserimento scolastico e lavorativo, orientamento e accesso ai servizi del territorio, formazione e qualificazione professionale, orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale, orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo, tutela socio-psico-sanitaria e tutela legale.

Il Comune di Tiriolo ha ritenuto di continuare ad aderire al sistema SAI per il triennio 2023/2026, ha presentato domanda al FNPSA, DM 18 Novembre 2019 per la prosecuzione del servizio di accoglienza per il periodo di riferimento , finanziamento ex DM 10 Agosto 2016 con prosecuzione al 31/10/2025, ed ha ottenuto l' approvazione dell' istanza di ulteriore prosecuzione con decreto del Ministero dell' Interno del 07/11/2023 prot. N. 47609 , con cui è stato ammesso a finanziamento come da allegato n° 1 del menzionato decreto, per il periodo 01/11/2023 al 31/10/2025 per una somma annuale di euro 431.037,99 (Quattrocentotrentunomilatrentasette/99), per cui il costo complessivo del progetto per il periodo di finanziamento è di € 862.075,98 (Ottocentosessantaduemilasettantacinque/98).

- Il Contributo assegnato è di 431.037,99 (Quattrocentotrentunomilatrentasette/99 per ogni annualità.

L'erogazione del Servizio nei confronti del Comune di Tiriolo dovrà essere svolta e rispondere alle regole del Decreto Ministero dell'Interno 10 Agosto 2016 ed alle Linee Guida approvate nello stesso ed a quanto previsto nei documenti di Gara.

- **Considerato che** il Comune di Tiriolo , già titolare del progetto FAMI SAI N° 1791 , con decreto N° 23420 del 10 Agosto 2021 autorizzato e finanziato con fondi FAMI per una annualità fino al 15/06/2023 con due successivi decreti emanati dal Ministero degli interni, il primo del 13 Giugno 2023, N° 23405 ed il secondo del 08 Agosto 2023, N° 31017 utilizzando economie ,è stato prorogato prima al 28/07/2023 con decreto N° 23405 del 13/06/2023 e successivamente, con decreto N° 8 Agosto 2023 al 31/10/2023.
- **Considerato che** il Ministero dell'Interno ha pubblicato sulla piattaforma FN Asilo in data 11 Agosto 2023 comunicazione per la prosecuzione dei progetti FAMI SAI in scadenza il 31/10/2023, invitando gli Enti titolari di progetti di seconda accoglienza per la categoria ordinari, per MSNA e per DM-DS in scadenza al 31/10/2023, a presentare domanda di prosecuzione per il triennio 01.11.2023/ al 31/10/2025, per la stessa categoria, ai sensi del combinato disposto di cui all' art. 8 del D.M. 18.11.2019 e dell' art. 8 del cdpc n°872 del 4 Marzo 2022 per la durata di un triennio, a valere sul

Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell' Asilo, con le modalità di cui all' art. 6 comma 2 delle linee guida allegate al citato D.M.

- **Dato atto** che il Comune di TIRIOLO ha partecipato al bando ed è stato ammesso a finanziamento, e quindi alla prosecuzione del progetto per il periodo a decorrenza dal 01/11/2023 al 31/10/2025, come risulta dall' allegato 1 rigo 18 del decreto di finanziamento del Ministero dell'Interno, decreto Prot. N°47609 del 07/11/2023, per la somma annuale di € 431.037,99.

Dato atto del D.M.10 agosto 2016;

Richiamato quanto decretato dal Ministro dell'Interno prot. N° 47609 del 07/11/2023 che decreta l'approvazione dei progetti scaduti il 31/10/2023 autorizzati alla prosecuzione dal 01/11/2023 al 31/10/2025;

Dato atto dell'allegato 1 al predetto decreto che quantifica in € 431.037,99 il finanziamento annuale assegnato al progetto PROG-1791-PR-II di TIRIOLO per il periodo dal 01/11/2023 al 31/10/2025 per un totale di € 862.075,98

Considerato che per il progetto SAI categoria "MSNA" il Comune di TIRIOLO è autorizzato per n. 15 posti come da allegato 1 al predetto decreto ministeriale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 192 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000:

il fine che si intende perseguire è garantire l'individuazione di un operatore economico titolare di immobile autorizzato al funzionamento, ricadente nel territorio di TIRIOLO/SETTINGIANO per la coprogettazione e la gestione di azioni per l'accoglienza, la tutela e l'integrazione a favore di MSNA (Minori Stranieri non Accompagnati) nell'ambito della prosecuzione della progettazione SAI a titolarità del Comune di TIRIOLO;

l'oggetto del contratto riguarda coprogettazione e la gestione di azioni per l'accoglienza, la tutela e l'integrazione a favore di MSNA nell'ambito della prosecuzione della progettazione SAI a titolarità del Comune di TIRIOLO per gli anni 2023-2025;

la modalità di scelta del contraente avverrà tramite piattaforma telematica e gara aperta.

la scelta del contraente sarà effettuata con procedura aperta di cui all'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, da espletarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa art.95 c.2, del d.lgs. n. 50/2016;

Richiamata la FAQ n.ro 7 presente sul sito SAI in ordine alla portata dell'art. 10 comma 3 Linee Guida allegate al D.M. 18 novembre 2019 diramata dal Servizio Centrale

ART. 1 - AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE

Comune di Tiriolo – Piazza Italia n.4, tel. 0961/990836 - 992519 CF/P.IVA 00297960791.
Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Angela Mazza.

ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento ad un soggetto attuatore, titolare di struttura territorialmente ricadente nel Comune di Tiriolo o del Comune partner associato di Settingiano, dei servizi per l'accoglienza, la tutela e l'integrazione a favore di n.15 minori richiedenti e beneficiari di protezione internazionale e titolari di permesso umanitario (sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati) a titolarità del Comune di Tiriolo per il triennio 2023/2025, a valere sul Fondo Nazionale delle Politiche e dei Servizi per l'Asilo - DM 10 agosto 2016 al 31/10/2025;

ART. 3 - DURATA DEL PROGETTO

La durata dell'appalto è di 24 mesi, e comunque dalla data di consegna del servizio, fino al 31 Ottobre 2025 (con possibilità di proroga);

Qualora il servizio venga affidato successivamente, la durata dello stesso partirà dalla consegna equivalente alla data di inizio e, ferma restando la suddetta scadenza del 31 Ottobre 2025, l'importo dell'appalto che verrà riconosciuto, sarà corrispondente all'effettivo servizio prestato.

ART. 4 - VALORE DELL'APPALTO

Il valore complessivo dell'affidamento ammonta a complessivi € 862.075,98 (Ottocentosessantaduemilasettantacinqueeuro/98) comprensivo di ogni onere. I pagamenti saranno erogati nei tempi e nei modi stabiliti dal Ministero dell'Interno, successivamente all'effettivo incasso da parte del Comune di Tiriolo del finanziamento previsto, a seguito di presentazione da parte dell'Ente Attuatore, di tutta la documentazione richiesta dallo stesso Ministero e degli idonei documenti giustificativi delle spese sostenute ed ammesse a rendicontazione secondo le regole stabilite dal Ministero dell'Interno nella gestione di progetti SAI. Saranno a carico esclusivo del soggetto affidatario tutte le spese inserite nel Progetto, comprese quelle di registro – ove dovute – relative alla stipula del contratto, le spese di funzionamento della commissione, degli incentivi RUP nonché di pubblicazione le quali, anticipate dall'Amministrazione appaltante, dovranno essere alla medesima rimborsate alla firma del contratto;

ART. 5 - BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO SAI- CATEGORIA MSNA – PRESENTATO AL MINISTERO DELL'INTERNO.

Il progetto prevede l'attività di accoglienza e percorsi di autonomia ed integrazione socio-scolastica - lavorativa a favore di n.15 beneficiari maschi - categoria MSNA minori stranieri non accompagnati (quali i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea e/o l'apolide di età inferiore agli anni diciotto che si trovano, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privi di assistenza e rappresentanza legale o coloro che pur avendo compiuto i 18 anni di età, restano in accoglienza nei tempi e con le modalità previste nella parte II del DM 10 agosto 2016).

ART. 6 - AMBITI DI COGESTIONE

Fermo restando i contenuti generali del progetto, le azioni e gli interventi previsti dal progetto che sarà eventualmente approvato, le azioni su cui verterà la cogestione, individuate alla luce dei principali aspetti innovativi del DM 10 agosto 2016, sono:

- a) la rimodulazione e/o migliore qualificazione del budget/piano economico finanziario, ed organizzazione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela della progettazione, con particolare riferimento alla prescrizione della voce di spese per i servizi di integrazione, pari al 7% del costo complessivo del progetto;
- b) l'articolazione e/o migliore qualificazione dei servizi minimi garantiti per l'orientamento, l'accompagnamento e l'accesso integrato ai servizi del contesto territoriale di S. Sostene (con particolare rilevanza a quelli sociali, scolastici e linguistico-culturali; lavorativi, formativi e di qualificazione professionali; abitativi; legali e sanitari).

Le specifiche tecniche del servizio da progettare e implementare sono riportate nel Manuale operativo per l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria - di seguito denominato «Manuale SAI » e al «Manuale unico di rendicontazione SAI » (a cura dal Servizio centrale, disponibili sul sito web: <http://www.sQrar.it>) di cui al Decreto del Ministero dell'Interno del 10 agosto 2016 (GU n.200 del 27-8-2016).

ART. 7 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO - Erogazione servizi di ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE.

L' Organismo attuatore deve assicurare l'erogazione dei Servizi indicati nelle Linee Guida del Decreto del Ministero dell'Interno del 10 agosto 2016 (da qui in avanti DM del 10/08/2016) e meglio specificate nel "Manuale Operativo per l'attivazione e la gestione dei servizi di accoglienza e integrazione per richiedenti e/o titolari di protezione internazionale" curato dal Servizio Centrale SAI (settembre 2015), la messa in atto di interventi materiali di base (vitto e alloggio), insieme a servizi volti al supporto di percorsi di inclusione sociale, funzionali alla riconquista dell'autonomia individuale.

L'accoglienza integrata è costituita dai seguenti servizi minimi garantiti obbligatori:

- mediazione linguistico-culturale;
- accoglienza materiale;
- orientamento e accesso ai servizi del territorio;
- insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i minori;
- formazione e riqualificazione professionale;
- orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo;
- orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo;
- orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale;
- orientamento e accompagnamento legale; -tutela psico-socio-sanitaria.

1. Mediazione linguistico - culturale: il servizio di mediazione linguistico-culturale è da considerarsi trasversale e complementare agli altri servizi erogati, funzionale a facilitare la relazione e la comunicazione, sia linguistica (interpretariato), che culturale tra i singoli beneficiari, il progetto di accoglienza e il contesto territoriale (istituzioni, servizi locali, cittadinanza). 2. Servizi di accoglienza: a) struttura di accoglienza: reperimento, organizzazione e gestione dell'alloggio/comunità adibito all'accoglienza dei beneficiari; b) accoglienza materiale: servizio minimo di vitto che deve garantire la colazione e due pasti e le particolari necessità in modo da rispettare le tradizioni culturali e religiose e le eventuali esigenze connesse allo stato di salute delle persone accolte; fornire vestiario, biancheria intima, biancheria da letto e per il bagno, prodotti per l'igiene personale in quantità sufficiente e rispettando le esigenze individuali; erogare pocket money; c) realizzazione di azioni in linea con la normativa vigente in materia di accoglienza di minori, avvalendosi anche, quando opportuno, dell'istituto dell'affido familiare.

3. Orientamento e accesso ai servizi del territorio: a) garantire le procedure di iscrizione anagrafica degli aventi diritto; a) facilitare i beneficiari nell'accesso e nella fruibilità dei servizi minimi erogati sul territorio; b) garantire l'assistenza sanitaria e facilitare la presa in carico dei beneficiari e la tutela della salute; c) garantire l'inserimento scolastico dei minori e l'istruzione degli adulti; d) garantire ai beneficiari l'accesso, la fruibilità e la frequenza dei corsi di apprendimento e approfondimento della lingua italiana senza interruzioni nel corso dell'anno, per un numero minimo di 12 ore settimanali. In assenza di servizi adeguati sul territorio adottare le misure necessarie per l'acquisizione degli elementi linguistici; e) garantire l'iscrizione ai corsi di educazione per gli adulti e monitorarne la successiva frequentazione; f) orientare i beneficiari alla conoscenza del territorio (trasporti pubblici, poste, farmacie, associazioni, etc.);

4. Formazione, riqualificazione professionale: a) predisporre strumenti volti alla valorizzazione dei singoli background tenendo conto delle aspettative dei beneficiari (curriculum vitae, bilancio e certificazione delle competenze, etc.); b) orientare e accompagnare i beneficiari alla formazione e riqualificazione professionale (corsi, tirocini formativi, etc.) al fine di favorire l'acquisizione di nuove

competenze; c) facilitare le procedure di riconoscimento dei titoli di studio e professionali e favorire l'accesso all'istruzione universitaria.

5. Orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo: a) garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia di lavoro, l'orientamento ai servizi per l'impiego presenti sul territorio, l'accompagnamento all'inserimento lavorativo (contratto di apprendistato, borsa lavoro, contratto a tempo determinato, etc.), richiedere l'attivazione di almeno il 10% di tirocini su il numero di beneficiari accolti; gli stessi dovranno essere organizzati evitando la stipula di contratti a beneficio dello stesso ente gestore o di consorziata ad esso riconducibile; b) facilitare i percorsi di inserimento lavorativo in ambienti protetti, là dove le caratteristiche personali dei singoli beneficiari o le condizioni di vulnerabilità permanenti o temporanee lo richiedano.

6. Orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo: a) garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia; b) favorire l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, nonché al mercato privato degli alloggi attraverso azioni di promozione, supporto ed eventuale intermediazione tra beneficiari e locatori/proprietari; c) facilitare i percorsi di inserimento abitativo in ambienti protetti, là dove le caratteristiche personali dei singoli beneficiari o le condizioni di vulnerabilità, permanenti e/o temporanee, lo richiedano;

7. Orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale. a) promuovere la realizzazione di attività di sensibilizzazione e di informazione al fine di facilitare il dialogo tra i beneficiari e la comunità cittadina; b) promuovere e sostenere la realizzazione di attività di animazione socioculturale mediante la partecipazione attiva dei beneficiari (eventi di carattere culturale, sportivo, sociale, etc.); c) costruire e consolidare la rete territoriale di sostegno al progetto coinvolgendo gli attori locali interessati (Prefettura, Questura, Forze dell'ordine, Tribunale per i Minorenni, Giudice tutelare, agenzie educative, centri di formazione professionale, centri per l'impiego) in collaborazione con l'Ente Locale; d) promuovere la partecipazione dei beneficiari alla vita associativa e pubblica del territorio, anche in previsione di eventi interamente auto-organizzati.

8. Orientamento e accompagnamento legale. a) garantire l'orientamento e l'accompagnamento nell'interlocuzione con gli attori istituzionali preposti alle diverse fasi della procedura di riconoscimento della protezione internazionale; b) garantire l'orientamento e l'informazione legale sulla normativa italiana ed europea in materia d'asilo; c) garantire l'orientamento e l'accompagnamento in materia di procedure burocratico-amministrative per la regolarizzazione sul territorio; d) garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia di ricongiungimento familiare, il supporto e l'assistenza all'espletamento della procedura; e) garantire la verifica degli adempimenti amministrativi di segnalazione agli organi competenti e delle dovute azioni di legge in materia di presa in carico dei minori; t) garantire il supporto per la regolarizzazione dello status giuridico del minore non richiedente o titolare di protezione, finalizzata all'integrazione sul territorio; g) garantire l'informazione sui diritti e i doveri sanciti dall'ordinamento italiano; h) garantire l'informazione sui programmi di rimpatrio assistito e volontario.

9. Tutela psico-socio-sanitaria. a) garantire l'attivazione di supporto sanitario di base e specialistico; b) garantire l'attivazione del sostegno psico-sociale in base alle specifiche esigenze dei singoli beneficiari; c) garantire l'orientamento, l'informazione e l'accompagnamento in materia di protezione sociale e previdenza; d) nel caso di beneficiari con esigenze specifiche di presa in carico, garantire l'attivazione dei necessari interventi psico-socio-sanitari con servizi mirati ed effettivi che attuino le misure di assistenza e supporto; e) costruire e consolidare la collaborazione con gli attori che, a diverso titolo, possono partecipare ai percorsi di supporto; t) riabilitazione e cura dei beneficiari portatori di specifiche esigenze socio-sanitarie; g) costruire e consolidare la collaborazione con gli attori, pubblici e privati, che a diverso titolo possono partecipare alla gestione di eventuali situazioni

emergenziali; h) garantire l'attivazione di misure specialistiche idonee in caso di minori con particolare fragilità; i) garantire la tutela psico-socio-sanitaria connessa al genere.

10. Attività di sensibilizzazione. a) attività di sensibilizzazione, animazione socio-culturale e produzione di materiale informativo.
11. Aggiornamento e gestione della Banca Dati. A) registrazione quotidiana dei nuovi ingressi e delle uscite dei beneficiari; b) aggiornamento dei dati relativi ai beneficiari (commissione, permesso di soggiorno, esperienze lavorative, studi, assegnazione corsi e servizi, etc.); c) comunicazione giornaliera della variazione nell'elenco delle presenze.

Art. 8 – MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di accoglienza presso le strutture si attiva a seguito della richiesta di accoglienza da parte del Servizio Centrale del SAI.

La durata della permanenza degli ospiti è regolamentata nei termini e nei modi previsti dall'art.35 e 36 dal DM del 10/08/2016.

Il servizio deve essere garantito per 365 giorni all'anno, comprese le festività.

Accoglienza materiale (somministrazione pasti e generi di prima necessità) L'Organismo attuatore del servizio deve garantire:

- a) La somministrazione dei pasti che dovrà essere svolta a regola d'arte nel pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti, sia per la qualità delle materie prime utilizzate, che per le modalità di esecuzione delle procedure gestionali richieste e delle garanzie igienico-sanitarie. I generi alimentari da impiegarsi nella preparazione dei pasti dovranno essere di prima qualità, nel pieno rispetto delle loro caratteristiche di genuinità e freschezza, nonché delle loro componenti organolettiche e merceologiche. Le carni dovranno provenire solamente da animali macellati in Italia, presso impianti riconosciuti con marchio CE e non dovranno avere subito l'azione di sostanze estrogeniche ed anabolizzanti. Dovranno essere utilizzati in via prioritaria alimenti rientranti nelle seguenti categorie: prodotti non derivati da O.G.M., prodotti che non contengono O.G.M., prodotti non transgenici. Ai beneficiari appartenenti a diverse comunità religiose e/o con diverse abitudini alimentari dovranno essere somministrati pasti coerenti ed adeguati alle loro esigenze. L'Organismo partecipante deve garantire l'attuazione, il mantenimento e la gestione completa di procedure permanenti basate sul sistema H.A.C.C.P, con l'osservanza dei principi di cui al "Regolamento CE 852/2004 del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari". Il Comune si riserva la facoltà di controllare la qualità dei cibi somministrati e la rispondenza a quanto sopra indicato.

Nell'offerta tecnica deve essere specificato se la preparazione dei pasti avviene all'interno della struttura di accoglienza, senza il ricorso a società esterne di somministrazione alimenti.

- b) L'abbigliamento, la biancheria ed i prodotti per l'igiene personale. La fornitura di capi di abbigliamento, biancheria e prodotti per l'igiene personale può effettuarsi in generale con due diverse modalità di erogazione: tramite erogazione diretta da parte del progetto di accoglienza; mediante contributi in denaro o in buoni spesa, utilizzabili presso più esercizi commerciali convenzionati, con i quali si siano definiti accordi in merito.
- c) Corrispettivi: una scheda telefonica e/o ricarica, nei tempi e nelle modalità previsti dal patto di accoglienza; l'abbonamento al trasporto pubblico urbano o extraurbano al fine di garantire l'accesso ai servizi e/o ai luoghi di socializzazione; il pocket money consiste in un contributo in denaro da corrispondere ad ogni beneficiario e destinato alle piccole spese personali, ulteriori rispetto ai beni e ai servizi (trasporto, scheda telefonica, vitto, ecc.). Per quanto non esplicitato

nel Capitolato si rimanda al Manuale del SAI (settembre 2015) capitolo "Condizioni materiali e gestionali di Accoglienza".

Art. 9 - REQUISITI DELLE STRUTTURE PER L'ACCOGLIENZA

Le strutture residenziali adibite all'accoglienza, ubicate sul territorio del Comune di Tiriolo o del Comune partner Comune di Settingiano per complessivi 15 posti come da decreto di finanziamento, saranno rispondenti alle esigenze di accesso ai servizi del territorio ed ai rapporti con il Comune di Tiriolo, con il quale l'Organismo attuatore dovrà lavorare in stretta collaborazione.

Infatti, ai sensi degli art. 20 e 34 del D.M. 10 agosto 2016, gli Enti locali si doteranno di una struttura:

- a. residenziale, adibita all'accoglienza e ubicata sul territorio dell'ente locale proponente e degli Enti partner associati;
- b. pienamente e immediatamente fruibili;
- c. conformi alle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali, in materia residenziale, sanitaria, di sicurezza antincendio e antinfortunistica, autorizzate come previsto dalla vigente normativa nazionale e/o regionale per l'accoglienza dei minori, laddove non sussiste ancora un recepimento regionale del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 maggio 2001, n. 328, recante «requisiti minimi strutturali per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semi residenziale a norma dell'art. 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328;
- d. predisposte ed organizzate in relazione alle esigenze dei beneficiari, tenendo conto delle caratteristiche delle persone da accogliere;
- e. ubicate in un centro abitato;
- f. L' Organismo attuatore ha l'obbligo di:
 - dotarsi di un "regolamento" interno alla struttura e di un "contratto di accoglienza" individuale, così come previsti dal Manuale SAI e secondo i modelli ad esso allegati;
 - ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 20 comma 1 del D.M. 10 agosto 2016; La struttura ha le seguenti caratteristiche:
 - a) la capacità recettiva della struttura di accoglienza è di complessivi 15 posti.
 - b) le stanze - sempre dotate di finestre aperte all'esterno - sono in numero proporzionale alle persone accolte (massimo 2 persone per stanza);
 - c) la ripartizione dei posti letto per stanza tiene conto della metratura e della logistica dei locali, prevedendo per ogni persona spazi adeguati, anche di movimento, secondo le normative vigenti. A ogni singolo beneficiario sarà garantita la disponibilità di un letto, un armadio, un comodino e una sedia/appendiabiti;
 - d) sono presenti servizi igienici adeguati e in numero sufficiente in rapporto ai beneficiari accolti (minimo 1 ogni 4).

Le strutture dovranno avere uno spazio comune attrezzato per la lettura, la conversazione e, in genere, per le attività ricreative e di tempo libero ed adeguati spazi che possano garantire la tutela della privacy. La struttura, ha uno spazio adeguato da adibire alla consumazione dei pasti e cucina.

La struttura dovrà essere dotata di un sistema di riscaldamento sicuro, garantito nelle modalità ritenute più idonee alla tipologia di struttura e alle esigenze organizzative del progetto.

Sono previsti, in numero proporzionale alle persone accolte:

- frigoriferi e spazi di conservazione degli alimenti;
- lavatrici e gli altri accessori di lavanderia (stendini, bacinelle, tavola da stiro, ecc.) È presente, inoltre: uno spazio per la televisione; un accesso a internet.

Durante la permanenza nella struttura di accoglienza i beneficiari avranno la possibilità di personalizzare il proprio spazio, nel rispetto delle regole di convivenza e dei locali. I locali saranno resi più accoglienti, arredati e confortevoli, garantendo il decoro degli arredi e prevedendo piccole accortezze che possano dare una dimensione più calda alla struttura (poster e stampe, bacheca con gli annunci, foto, disponibilità di riviste, libri e musica, ecc.).

ART. 10- PERSONALE

L'Organismo attuatore, tenuto conto della normativa di settore, e nel rispetto dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva e dalla norme in materia di previdenza e assistenza, si impegna a mettere a disposizione il numero di operatori congruo allo svolgimento del servizio in oggetto, rispetto alle previsioni contenute nel bando di gara, con comprovata esperienza professionale e in possesso dei requisiti di onorabilità e, comunque, mantenendo invariato il coefficiente del personale autorizzato dal Ministero nella precedenti progettazioni (parte I, capo II, art. 14, DM 10 agosto 2016). Il personale dell'Organismo attuatore impegnato nell'appalto è tenuto ad osservare per quanto possibile il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Tiriolo.

Sostene. L'Organismo attuatore si impegna ad eseguire gli interventi ed i servizi previsti nell'ambito della convenzione e comunque riconducibili al progetto SAI di cui all'oggetto, impiegando personale con competenze educative e psicologiche e/o adeguata esperienza nel settore o con specifica qualifica professionale in ambito di accoglienza richiedenti asilo e rifugiati, nonché a promuovere la partecipazione ad iniziative di aggiornamento formativo per ottenere un adeguato livello qualitativo e di professionalità, anche attraverso la partecipazione alle iniziative organizzate dal Servizio Centrale SAI e dal Ministero dell'Interno. Si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori. Il Comune di S. Sostene è tenuto a comunicare immediatamente ogni evento che possa incidere sull'attuazione del progetto, nonché sulla validità del presente capitolato.

L'Organismo attuatore deve applicare i contratti vigenti che disciplinano il rapporto di lavoro del personale impiegato alle proprie dipendenze e deve osservare le vigenti leggi e ogni altra normativa in materia di assicurazioni sociali, igiene, medicina del lavoro e prevenzione degli infortuni.

L'Organismo attuatore risponderà direttamente di ogni e qualsiasi infrazione a leggi e regolamenti concernenti la normativa antinfortunistica nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori. L'Organismo attuatore, nella persona del Presidente o comunque del legale rappresentante, ha la funzione e la qualifica di datore di lavoro del personale che utilizzerà ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/08, dovrà adottare tutte le misure necessarie previste dall'art. 26 (Obblighi connessi ai contratti d'appalto) senza che alcuna carenza o mancanza possa essere addebitata al Comune di Tiriolo appaltante, a qualsiasi titolo.

L'Organismo attuatore sarà responsabile pertanto della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, e dei danni causati a terzi in dipendenza del servizio affidato, con esonero di ogni responsabilità e rivalsa nei confronti del Comune di Tiriolo.

L'Organismo attuatore si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori e nello specifico si impegna: a) ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D. L.vo n. 81/2008, in materia di sicurezza e igiene del lavoro diretta alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e ad esigere dal proprio personale il rispetto di tale normativa; b) a predisporre il Documento di Valutazione dei Rischi, ove previsto; c) ad assicurare durante tutto lo svolgimento del servizio la presenza contemporanea di personale con formazione specifica in tema di antincendio,

rischio e pronto soccorso, attestata da idonea documentazione da custodire in loco ed esibire in caso di controllo da parte del Comune di Tiriolo; d) a provvedere all'informazione, formazione e addestramento di tutto il personale sull'utilizzo in sicurezza delle attrezzature e dei mezzi utilizzati nel servizio; e) ad essere in regola con tutti gli adempimenti e le norme previste dal D.Lgs 81/2008 se e quando obbligatorie e ad aver effettuato le comunicazioni agli Istituti, previste dal decreto stesso, dell'avvenuta nomina del Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione, della nomina dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, se esercitata; il mancato rispetto dei minimi salariali ovvero il pagamento da parte del gestore dei compensi agli operatori mensilmente ovvero secondo le modalità previste dal CCNL di riferimento per più di tre volte in un anno o un ritardo nel pagamento degli emolumenti da parte del gestore può comportare la risoluzione di diritto del contratto. **Equipe multidisciplinare**

Ai sensi dell'art.33 D. M. 10 agosto 2016, dovrà essere garantita un'equipe multidisciplinare con competenze, ruoli e modalità di organizzazione così come previsti dal Manuale SAI . È necessario che l'equipe lavori in sinergia con le figure professionali e le competenze presenti negli altri servizi pubblici locali, anche attraverso la stipula di protocolli, convenzioni, accordi di programma; e nel caso di servizi di accoglienza in favore di minori stranieri non accompagnati, beneficiari del presente appalto, dovrà garantire la stretta collaborazione tra il progetto, i servizi socio-educativi locali (attraverso la stipula di protocolli, convenzioni, accordi di programma) e le realtà del privato sociale, nonché dimostrare la comprovata esperienza nella presa in carico di tale tipologia di beneficiari.

L'Equipe di progetto lavorerà in stretta collaborazione con le figure professionali dell'Ente Locale titolare del progetto, impegnate nel progetto di accoglienza MSNA.

Per ogni progetto di accoglienza si prevede un'equipe con la presenza di alcune figure professionali con competenze specifiche: assistente sociale e/o psicologo; educatore professionale; mediatore interculturale e linguistico; operatore legale e/o avvocato, come prescritto dal Manuale SAI. Risorse umane previste per ogni struttura di accoglienza L'equipe dovrà essere composta da n. 8 figure professionali:

- N. 7 educatori/operatori sociali
- N.1 Assistente Sociale

Un componente dell'Equipe di progetto, assumerà l'incarico di coordinatore/responsabile dell'equipe.

In aggiunta a queste figure professionali, garanti della corretta erogazione dei differenti servizi del progetto, ne sono previste altre, con compiti e mansioni complementari, da coinvolgere di volta in volta, secondo le necessità:

- Psicologo: la presenza di uno psicologo consente di facilitare il dialogo tra progetto di accoglienza e singolo beneficiario, sapendo anche intervenire per far incontrare le esigenze e istanze dell'individuo con i bisogni del progetto nella sua complessità. (Manuale Operativo)
- Operatore legale – L'operatore legale di un progetto di accoglienza (non necessariamente avvocato) deve avere competenze e conoscenze specifiche in materia alla procedura di asilo, alla normativa di riferimento e alle relative pratiche da espletare. (Manuale Operativo) -Operatore di servizio sociale

L'erogazione dei servizi deve essere assicurata ininterrottamente per tutti i giorni dell'anno, coprendo le 24 ore giornaliere, attraverso turnazioni e idonei dispositivi di reperibilità.

Si può prevedere l'utilizzo di volontari, volontari professionali (che seguono percorsi di perfezionamento), tirocinanti e giovani in servizio civile, per lo svolgimento di compiti e attività complementari, e comunque non sostitutive, rispetto ai compiti ed alle attività di pertinenza del personale impegnato.

ART. 11 - IL REVISORE INDIPENDENTE

L'ente locale è chiamato ad avvalersi, art. 25 comma 2 del DM 10/08/2016, qualora non designato direttamente dal Ministero, della figura di un Revisore indipendente che assume l'incarico di effettuare le verifiche amministrativo-contabili di tutti i documenti giustificativi originali relativi a tutte le voci di rendicontazione, della loro pertinenza rispetto al Piano finanziario preventivo, della esattezza e dell'ammissibilità delle spese in relazione a quanto disposto dalla legislazione nazionale e comunitaria, dai principi contabili e da quanto indicato dal «Manuale unico di rendicontazione SAI »). L'attività di verifica si sostanzia in un «certificato di revisione» che accompagna obbligatoriamente la rendicontazione delle spese sostenute. L'Organismo attuatore è tenuto a collaborare con detto Revisore in ogni circostanza in cui ne venga fatta richiesta.

ART. 12 - OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica datata e sottoscritta per esteso con firma leggibile del legale rappresentante della Ditta, o di persona munita di regolare mandato, tenendo conto di quanto previsto dal Piano Finanziario Preventivo Annuale, dal decreto ministeriale 10/8/2016, dal capitolato d'appalto, dal Manuale operativo per l'attivazione e la gestione dei servizi di accoglienza e integrazione per richiedenti e titolari di protezione internazionale del Ministero dovrà contenere tutte le informazioni necessarie alla selezione comparativa tra soggetti in possesso dei previsti requisiti di capacità, e dovrà essere così articolata:

- 1) una scheda sintetica (max 3 pagine) che descriva l'esperienza maturata dal proponente nell'ambito specifico di riferimento;
- 2) una scheda contenente la rappresentazione attuale della propria organizzazione (organigramma);
- 3) una scheda contenente l'indicazione dei luoghi di accoglienza proposti per la realizzazione delle attività progettuali;
- 4) curricula degli operatori da impegnare nelle attività previste dalle linee guida di progetto;
- 5) scheda sintetica (max 5 pagine) che delinea un'ipotesi del modello di intervento e dell'approccio socio-educativo che si intende perseguire con riferimento a quanto stabilito nelle Linee guida approvate col medesimo DM 10 agosto 2016, che viene di seguito riassunto:
 - mediazione linguistico culturale
 - accoglienza materiale
 - orientamento e accesso ai servizi del territorio
 - insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i minori
 - formazione e riqualificazione professionale
 - orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo
 - orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo
 - orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale
 - orientamento e accompagnamento legale -tutela psico-socio-sanitaria. ed inoltre:
 - aggiornamento e gestione della banca dati -equipe multidisciplinare
 - tempi, proroghe e revoca dell'accoglienza - trasferimenti
 - relazioni, schede di monitoraggio e presentazione di rendiconti finanziari -modalità di raccolta, archiviazione e gestione dati.
- 6) di una scheda sintetica (max 3 pagine) che illustri migliorie e attività progettuali aggiuntive, che siano rispettose delle provenienze culturali, dei livelli effettivi di autonomia, e dei bisogni peculiari dei soggetti beneficiari.

ART. 13 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto verrà aggiudicato, utilizzando il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, solo in base a criteri qualitativi, assumendo l'elemento costo la forma di un prezzo o costo fisso, ai sensi dell'art. 108, comma 2 del D. Lgs n.36/2023, mediante una selezione comparativa tra soggetti in possesso dei necessari requisiti e capacità, previsti anche dal Decreto Ministeriale, valutati sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti tecnico-qualitativi, ambientali e sociali connessi all'oggetto dell'appalto.

Criteri di valutazione	Sottocriteri	Punteggio (min-max)
Qualità della proposta progettuale	Aderenza della proposta progettuale a risultati attesi e attività/servizi richiesti dalle linee guida.	0-6
	Complementarietà con altri progetti/interventi presenti sul territorio, nell'ottica di rafforzare le opportunità e le prospettive di inserimento socio-economico dei destinatari.	0-6
	Conoscenza del territorio, promozione/partecipazione ad una rete a livello locale	0-6
	Coerenza delle previsioni di spesa per il personale stabilmente impiegato rispetto la domanda di contributo.	0-4
	Coerenza delle previsioni di spesa per attività di accoglienza materiale del budget rispetto la domanda di contributo.	0-4
	Coerenza delle previsioni di spesa per attività di inserimento socio-economico abitativo rispetto la domanda di contributo.	0-4
Totale criterio "Qualità della proposta progettuale"		Max 30
Organizzazione delle attività progettuali	Modalità organizzative e operative previste per l'attuazione degli interventi.	0-10
	Procedure di monitoraggio, gestione e controllo previste per l'attuazione del progetto.	0-5
	Concretezza dei risultati attesi.	0-5
	Rispondenza della proposta alle linee guida e agli obiettivi del SAI in tema di Accoglienza materiale - Mediazione linguistico culturale - Orientamento e accesso ai servizi del territorio, orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo - Orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo - Orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale - Orientamento e accompagnamento legale - Tutela psico-sociosanitaria.	0-10
Totale criterio "Organizzazione delle attività progettuali"		Max 30

Struttura/e di accoglienza	Collocazione della/e struttura/e in rispondenza all'esigenza di facilitare l'accesso ai servizi del territorio e al rapporto con il Comune di Tiriolo, Ente Titolare del Progetto.	0-10
	Rapporto tra servizi igienici e capacità ricettiva.	0-2
	Presenza e disponibilità di spazi comuni.	0-2
Totale criterio "Struttura/e di accoglienza"		Max 14
Gruppo di lavoro	Esperienza e completezza dell'équipe multidisciplinare con indicazione dell'esperienza specifica di lavoro con rifugiati/richiedenti asilo, sia in termini quantitativi che qualitativi all'interno degli SAI da parte del personale dedicato.	0-5
	Curriculum coordinatore, indicazione dell'esperienza specifica, esperienza in coordinamento e gestione del personale, esperienza in progettazione e rendicontazione.	0-5
	Modalità organizzative, coordinamento, gestione dell'équipe multidisciplinare, formazione e aggiornamento nonché verifica e monitoraggio del lavoro svolto.	0-5
	Tempo operatore messo a disposizione e dedicato esclusivamente al SAI di Tiriolo espresso in numero di ore settimanali per figura professionale e controllo realizzato sul tale tempo.	0-5
Totale criterio "Gruppo di Lavoro- Equipe multidisciplinare"		Max 20
Proposte migliorative	Migliorie e attività progettuali aggiuntive, che siano rispettose delle provenienze culturali, dei livelli effettivi di autonomia e dei bisogni peculiari dei soggetti beneficiari.	0-6
Totale criterio "Proposte Migliorative"		Max 6
Punteggio massimo		Max 100

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio il progetto di gestione deve indicare dettagliatamente le fasi del servizio che saranno svolte da ciascun partecipante.

Per la compilazione della graduatoria, il punteggio finale sarà costituito dalla somma dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica

- Punteggio massimo attribuibile alla proposta progettuale: max punti 100

Risulterà aggiudicatario dei servizi di accoglienza integrata del presente appalto l'Organismo attuatore che otterrà il punteggio più alto.

In caso di medesimo punteggio complessivo si procederà mediante sorteggio.

Art. 14 - REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO

L'Organismo attuatore deve garantire la formulazione, sulla base del fac simile allegato, di un regolamento di funzionamento, scritto e tradotto in più lingue comprensibili al beneficiario, contenente le modalità organizzative interne del Centro e che recepisca le procedure risultanti dal

Manuale Operativo SAI . Al beneficiario che accede alla struttura, il regolamento - così come il patto di accoglienza - deve essere presentato con l'ausilio di un mediatore culturale, passaggio ancor più importante nel caso di beneficiari analfabeti.

Il regolamento di accoglienza deve essere formalmente accettato dal singolo beneficiario e sottoscritto dallo stesso, dall'Ente Gestore e dal Responsabile dell'ente Locale. Patto di accoglienza - La permanenza nella struttura di accoglienza è sostenuta da un accordo chiaro tra il progetto territoriale e il singolo beneficiario, secondo il fac simile allegato, volto a definire gli impegni e i tempi dell'accoglienza e che recepisca le procedure risultanti dal Manuale Operativo SAI . La sottoscrizione del patto di accoglienza, da parte del singolo beneficiario, dall'Ente Gestore e dal Responsabile dell'Ente Locale, deve effettuarsi entro quindici giorni dall'inserimento in accoglienza e congiuntamente all'accettazione del regolamento di accoglienza ad esso allegato, è uno dei primi adempimenti da assolvere e uno dei principali strumenti che favorisce un rapporto di reciprocità tra operatore e beneficiario.

- Registro delle presenze - Ogni centro è tenuto a registrare la presenza giornaliera del beneficiario mese per mese. Il registro deve essere timbrato e firmato dal responsabile del Progetto e dal Responsabile per l'Ente Gestore, nonché conservato come documento ufficiale ai fini delle relazioni, intermedia e finale, da trasmettere al Servizio Centrale SAI ed anche ai fini della rendicontazione delle spese sostenute.
- Riunioni con i beneficiari - In linea con l'approccio all'accoglienza integrata che caratterizza SAI e con l'obiettivo della promozione delle autonomie, delle capacità e della valorizzazione delle risorse individuali, nella gestione delle strutture di accoglienza (siano esse appartamenti o centri collettivi) è opportuno prevedere riunioni periodiche con i beneficiari.
- Misure di tutela e protezione dei/le beneficiari/e. Non è permesso l'accesso alla struttura ad estranei, fatta eccezione per: le forze dell'ordine, i familiari autorizzati, gli operatori socioeducativi-sanitari territorialmente coinvolti (compresi volontari autorizzati), gli addetti alla manutenzione dell'immobile, alle utenze, alle forniture e altre persone all'uopo autorizzate dal Dirigente dell'Amministrazione Comunale. In ogni caso, tutto il personale impiegato nella gestione del servizio (sia con regolare contratto di lavoro, sia a titolo volontario) dovrà mantenere la massima riservatezza, evitando l'inopportuna divulgazione di informazioni, al fine di garantire sufficiente tutela e protezione degli ospiti. Dovrà essere predisposta, per ogni adulto accolto, una cartella informativa che raccoglierà i dati significativi della sua storia personale e familiare, i motivi del disagio e ogni altra utile informazione relativa al caso. Questi elementi dovranno confluire in una banca dati, costantemente aggiornata, contenente anche le informazioni relative alla permanenza del minore e alle attività svolte presso il Centro. Dovrà essere prevista la possibilità di estrazioni statistiche sulle diverse variabili memorizzate.

Art. 15 - ASSICURAZIONE

È a carico dell'Organismo attuatore ogni responsabilità, sia civile che penale, derivante allo stesso nell'espletamento dell'attività richiesta dal presente capitolato. Il Comune resta estraneo ai rapporti giuridici verso terzi, posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dal gestore, il quale lo manleva da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose anche di terzi, nonché da ogni pretesa di azione al riguardo, che derivi, in qualsiasi momento e modo da quanto forma oggetto del vigente rapporto contrattuale obbligandosi ad intervenire direttamente nei relativi giudizi estromettendone, di conseguenza, la Stazione appaltante.

L' Organismo attuatore risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della Stazione appaltante, salvo l'intervento in favore del gestore da parte della Società Assicuratrice. Il gestore provvede alla copertura assicurativa dei propri operatori. Tale copertura dovrà prevedere in particolare la rifusione anche dei danni che possano derivare a terzi per negligenze o responsabilità del personale che presti servizio a qualsiasi titolo nella struttura.

La polizza assicurativa RTC/RCO, obbligatoriamente stipulata con una primaria compagnia di assicurazione, dovrà esplicitamente indicare che il Comune è considerato "terzo" a tutti gli effetti. Il predetto contratto assicurativo dovrà prevedere la copertura dei danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'assicurato a qualsiasi titolo o destinazione.

Dovranno essere, altresì, compresi in garanzia tutti i danni riconducibili ai servizi richiesti dal presente capitolato.

Dovranno essere pure inseriti in garanzia tutti i danni derivanti da comportamenti anche omissivi del proprio personale, per tutte le attività e di servizi in gestione.

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dipendente dell'Organismo attuatore durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo all'Organismo.

L'importo della somma assicurata corrisponde all'importo del contratto. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dell'appalto. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari a 500.000,00 euro.

Detta polizza sarà inviata all'Amministrazione prima dell'inizio del servizio fornito. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia. La polizza per i massimali sopra indicati dovrà essere conforme agli schemi tipo di cui al Decreto Ministeriale 12 marzo 2004, n.123.

L'Organismo attuatore nell'ambito del principio generale di cooperazione, ha la responsabilità di provvedere a segnalare alla Stazione appaltante ogni problema che si presenti nell'espletamento del servizio, con particolare riferimento a quanto possa risultare di ostacolo al conseguimento delle finalità e degli obiettivi generali e specifici del servizio; in tale quadro il gestore è tenuto a prestare la propria fattiva collaborazione per la rapida soluzione dei problemi segnalati.

Art. 16 - GARANZIE

CAUZIONI

1. Cauzione provvisoria

Come da disciplinare di gara.

2. Cauzione definitiva

L'Organismo attuatore dovrà prestare, nei modi previsti dalla vigente normativa, una cauzione definitiva ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 36/2023, per una somma pari al 10% dell'importo presunto dell'appalto (IVA esclusa) che verrà depositato o costituito mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, a norma di legge, e resterà vincolato a favore dell'Istituzione fino al termine del periodo contrattuale.

Tale cauzione è prestata a garanzia di ogni adempimento della ditta assunto con la sottoscrizione del contratto, con facoltà di rivalsa del Comune per ogni e qualsiasi inadempimento contrattuale, nonché per danni di qualsiasi natura provocati per effetto della prestazione.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa costituente cauzione definitiva, dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- l'obbligo di pagare le somme richieste a semplice richiesta dell'amministrazione ed entro il termine di quindici giorni, per l'intera durata del contratto;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile.

La garanzia relativa alla cauzione definitiva dovrà avere validità pari alla durata del contratto stipulato per l'esecuzione del servizio.

Ove non esistano contestazioni formali fra le parti, la cauzione prestata sarà svincolata alla conclusione del rapporto dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio.

Nel caso in cui il deposito cauzionale subisse riduzioni a seguito di incameramento parziale di somme da parte del Comune, l'Organismo attuatore deve provvedere al reintegro entro 15 giorni.

Art. 17 - CONTESTAZIONI

Ove l'Amministrazione riscontrasse inadempienze degli obblighi assunti ovvero violazioni delle disposizioni contenute nel presente capitolato, provvederà alla formale contestazione per iscritto (diffida) con descrizione analitica e motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate, mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata al legale rappresentante dell'Organismo attuatore. In ogni caso, le comunicazioni e le eventuali contestazioni di inadempienza relative al servizio fatte dall'Amministrazione al coordinatore referente dell'Organismo attuatore si intendono come presentate direttamente allo stesso.

Questo potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della contestazione o comunque entro il termine stabilito nella diffida.

Art. 18 - PENALITA'

Ove ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale le controdeduzioni di cui all'art. precedente risultassero irrilevanti o non pervenissero entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione o comunque entro l'eventuale termine stabilito nella diffida, nei confronti dell'Organismo attuatore saranno applicate le seguenti penalità. Tassativamente l'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione (vedi art. precedente). Le penali vengono così articolate:

1. in caso di mancata effettuazione del servizio, totale o parziale, tale da costringere l'amministrazione a provvedere in altro modo, verrà applicata una penale pari al 50% dell'importo giornaliero relativo al servizio non effettuato, oltre all'addebito degli oneri connessi all'affidamento del servizio non eseguito ad altra impresa idonea, anche a prezzo superiore, in considerazione della facoltà dell'Amministrazione di procedere, a spese della Organismo attuatore inadempiente, all'esecuzione d'ufficio, totale o parziale, dei mancati servizi oggetto dell'appalto;
2. per ogni violazione di impegni assunti in sede di procedura di gara, o per violazioni di norme di legge, in ragione della gravità dell'infrazione, in termini di prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, e delle ripercussioni sulla qualità e sicurezza del servizio fino al massimo del 10% del corrispettivo mensile.
3. ogni qualvolta venga negato l'accesso agli incaricati dell'Amministrazione ad eseguire i controlli di conformità o non venga fornita dal personale dell'Organismo attuatore la necessaria collaborazione durante i controlli, compresi quelli del revisore indipendente, verrà applicata una penale pari a 3.000,00 (tremila/00).

Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e spese saranno recuperati mediante trattenuta sulle fatture in fase di liquidazione ovvero verranno incamerati con detrazione dal deposito cauzionale costituito a garanzia dell'esatto adempimento del contratto.

Il Comune si riserva in ogni caso tutte le azioni a tutela dei propri interessi anche attraverso l'immediata escussione della polizza fideiussoria.

Art. 19 - SOSPENSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Sospensione

Si applica in materia, per quanto compatibile, l'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023.

Risoluzione Sono causa di risoluzione del contratto i motivi individuati nell'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.

Inoltre, quando il responsabile dell'esecuzione accerti che comportamenti dell'Organismo attuatore concretizzino grave inadempimento alle obbligazioni di contratto o grave irregolarità tale da compromettere la esecuzione a regola d'arte dei servizi, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore. Su indicazione del responsabile del procedimento, il responsabile dell'esecuzione formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Organismo attuatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei servizi ritardi per negligenza dell'Organismo Attuatore rispetto alle previsioni contrattuali, il responsabile dell'esecuzione gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i servizi in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, il responsabile dell'esecuzione verifica, in contraddittorio con l'Organismo attuatore o, in sua mancanza, con l'assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila il processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante dispone la risoluzione del contratto.

In tutti i casi di risoluzione, l'Organismo attuatore ha diritto soltanto al pagamento dei servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, fatto salvo quanto disposto dall'art. 122, del D. Lgs. n. 36/2023. A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie:

- a. quando il Comune e l'O.A., per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso: l'Organismo attuatore ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva, il cui importo è subordinato a quanto previsto nell'art. 18;
- b. sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'O.A., per causa ad essa non imputabile;
- c. formulazione da parte del Responsabile del Procedimento di più di 2 diffide e/o richiami relativi a fatti per i quali è ravvisabile una inadempienza di particolare gravità, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- d. apertura di una procedura di fallimento a carico dell'Organismo attuatore o altre procedure derivanti da insolvenza;
- e. cessione del contratto o subappalto (non ammesso dal CSA);

- f. inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro ed agli integrativi della Provincia;
- g. mancato rispetto da parte dell'O.A. dei minimi salariali e delle altre clausole del contratto collettivo delle categorie interessate dall'appalto, nonché delle norme relative agli oneri riguardanti la previdenza e l'assistenza dei propri prestatori di lavoro;
- h. danni volontari prodotti ad impianti ed attrezzature di proprietà del Comune;
- i. non ottemperanza, di norma entro 10 giorni, alle prescrizioni del Comune in conseguenza dei rilievi effettuati dal Comune stesso;
- j. interruzione non motivata del servizio;
- k. violazione ripetuta delle norme di sicurezza;
- l. frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, verificata inadeguatezza degli operatori impegnati relativamente alle mansioni previste dalle rispettive qualifiche professionali e di quanto previsto dal progetto;
- m. persistenti inosservanze delle indicazioni organizzative date dall'Amministrazione Comunale;
- n. mancato reintegro della cauzione nei termini previsti dall'art.18.

Art. 20 - SUBAPPALTO

È vietato il subappalto, ai sensi dell'art.24 comma 4 del Decreto Ministero Interno 10 agosto 2016.

Art. 21 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

È vietata la cessione del contratto a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 120 del D.lgs. 36/2023.

Fermo il divieto di cedere il contratto, non sono considerate cessioni ai fini della presente procedura d'appalto le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con il Comune.

Cessione dei crediti derivanti dal contratto: si applica in materia l'art. 120, del D.lgs. 36/2023.

Art. 22 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'ESECUTORE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.lgs. 36/2023, il Comune di Tiriolo, in caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso ovvero procedura d'insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 ovvero di recesso ai sensi dell'art. 88, comma 4 ter, del D.Lgs 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Nel caso di raggruppamenti temporanei, si applica l'art. 68, del D.lgs. n. 36/2023.

Art. 23 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del dlgs. 196 del 30/06/2003, si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento.

ART. 24 - CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel convenzione e nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme del Codice Civile in quanto applicabili, le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia, nel D.Lgs n. 36/2023 s.m.i., nel Manuale operativo per l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria - di seguito denominato «Manuale SAI » e nel «Manuale unico di rendicontazione

SAI » (a cura dal Servizio centrale, disponibili sul sito web: <http://www.sgrar.it>) di cui al Decreto del Ministero dell 'Interno del 10 agosto 2016 (GU n.200 del 27-8-2016).

Art. 25 - FORO COMPETENTE

Le eventuali controversie insorte tra l'Istituzione e la Ditta in ordine di interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto, di qualsiasi natura, tecnica, giuridica o amministrativa e non risolvibili mediante transazione è devoluta in via esclusiva alla competenza del Foro di Catanzaro.

Tiriolo, lì